

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la gestione associata della funzione di Protezione Civile tra i comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Villanova.

Ferme restando le specifiche attribuzioni in capo ai sindaci dei comuni, stabilite dalla legge, la gestione associata dei servizi suddetti ha come obiettivo principale la programmazione intercomunale, il coordinamento e la razionalizzazione, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, dei servizi di competenza in materia di protezione civile.

Art. 2 - Principali definizioni

Servizio nazionale di protezione civile: è disciplinato dalla legge n. 225 del 24.02.1992 e ss.mm.ii. e si propone di perseguire il fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi.

Eventi ai fini della protezione civile: possono essere classificati in:

- a. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati con interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni in via ordinaria;
- b. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, che per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c. calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, che in ragione della loro intensità debbono con immediatezza di intervento essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati o predefiniti periodi di tempo.

Attività di protezione civile: sono le attività volte alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni attività diretta al contrasto e superamento dell'emergenza e alla mitigazione dei rischi.

Previsione: è l'attività di previsione punta a identificare gli scenari di rischio e, quando possibile, a preannunciare, monitorare, sorvegliare e a vigilare in tempo reale gli eventi e i livelli di rischio attesi.

Prevenzione: consiste nelle attività volte a evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni dovuti ad eventi di cui all'art. 2 della legge n.225/1992.

Soccorso: è l'attività di protezione civile diretta ad attuare e integrare interventi coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza.

Superamento dell'emergenza: consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Autorità comunale di protezione civile: è il Sindaco di ogni Comune, al quale sono conferite per legge specifiche attribuzioni.

Art. 3 - Funzioni conferite alla gestione associata

Ferme restando le prerogative attribuite dalla legge ai Sindaci dei comuni associati, quali autorità di Protezione Civile, sono conferite alla gestione associata le seguenti funzioni:

- a) Acquisizione, ai fini dell'aggiornamento dei Piani di protezione Civile Comunali già approvati e predisposizione di un unico Piano intercomunale di Protezione Civile per tutti i Comuni sottoscrittori;
- b) Verifica e aggiornamento periodico del Piano intercomunale di Protezione Civile;
- c) Trasmissione del Piano alla Regione Autonoma della Sardegna, all'Ufficio Territoriale di governo della Prefettura di Sassari e agli altri enti ed autorità competenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia;
- d) Promozione e realizzazione, in forma coordinata, di iniziative volte a favorire la conoscenza e a far crescere la cultura di Protezione Civile nel territorio anche attraverso l'organizzazione di appositi corsi professionali destinati al personale addetto alla Protezione Civile.
- e) Gestione delle relazioni esterne con tutti gli enti (Comuni, Provincia, Regione, Prefettura, Associazioni del Volontariato ecc.) aventi specifiche funzioni e responsabilità nel campo della Protezione Civile.
- f) Azioni di supporto operativo alle attività di emergenza nel territorio dei Comuni per la parte che sarà individuata nei piani operativi e attività di impulso e informazione in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali in materia di Protezione Civile.

- g) Organizzazione della post-emergenza: predisposizione, distribuzione e raccolta di modulistica unificata per le pratiche di danno.
- h) Organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli comuni nella gestione dell'emergenza: tale organizzazione è affidata al centro intercomunale e al suo responsabile, ed è realizzata sulla base del piano intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei comuni associati;
- i) Organizzazione del servizio di reperibilità unificato, compatibilmente con il livello di integrazione delle varie associazioni di volontariato;
- j) Formazione ed esercitazione del personale addetto alla Protezione Civile, eventualmente integrando le iniziative promosse dagli enti sovraordinati (Regione, Provincia, Prefettura) che hanno competenza diretta..
- k) Gestione in forma coordinata dei fondi messi a disposizione da altri enti e destinati al servizio di Protezione Civile con esclusione dei fondi messi a disposizione direttamente alle associazioni di volontariato dagli enti sovraordinati;
- l) Monitoraggio h 24 del territorio interessato e organizzazione della reperibilità.
- m) Allestimento di una struttura intercomunale in grado di svolgere attività volte ad evitare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi sulla base delle conoscenze acquisite con attività di previsione e prevenzione in tempo di pace (rischio idraulico, rischio industriale, rischio idrogeologico).



Art. 4 - Responsabile della funzione associata di protezione civile

Nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, è individuata l'area competente alla gestione della funzione di protezione civile dell'Unione.

Il responsabile dell'area individuata è anche responsabile della funzione associata di protezione civile dell'Unione.

Il Responsabile della funzione associata di protezione civile promuove, coordina e monitora la gestione unitaria delle attività di cui all'articolo precedente, rientranti nella gestione associata della protezione civile.

In particolare:

- a. acquisisce i piani di protezione civile comunali ai fini della predisposizione del Piano intercomunale di protezione civile;
- b. cura la predisposizione del Piano intercomunale di Protezione civile ed i suoi aggiornamenti e propone l'approvazione all'Assemblea dell'unione;
- c. trasmette il Piano ed i suoi aggiornamenti agli enti ed autorità competenti;
- d. predispone le azioni di informazione e sensibilizzazione sulla protezione civile, nel territorio, secondo gli indirizzi degli organi di governo dell'Unione;
- e. svolge ogni altra attribuzione specificatamente individuata dal Piano intercomunale di Protezione civile, assegnata al responsabile della funzione associata di protezione civile;
- f. partecipa ad incontri promossi da soggetti ed enti coinvolti nel sistema intercomunale, regionale e nazionale di protezione civile;
- g. formula proposte progettuali e la partecipazione a bandi di finanziamento in materia di protezione civile, secondo gli indirizzi degli organi di governo dell'Unione.



La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun ente associato rimane in capo all'ente stesso, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca.

Art. 5 - Volontariato di protezione civile

Il volontariato di protezione civile è costituito dalle associazioni di protezione civile presenti nel territorio.

Tali associazioni, nell'ambito delle competenze e responsabilità ad esse attribuite per legge, nonché nell'ottica della sussidiarietà orizzontale:

- a. attuano l'addestramento e la formazione dei volontari;
- b. formulano proposte per l'aggiornamento del Piano intercomunale di protezione civile;
- c. svolgono ogni altra attribuzione specificatamente individuata dal piano intercomunale di protezione civile, con particolare riferimento alle fasi di prevenzione, emergenza e post emergenza;
- d. attuano azioni di informazione e sensibilizzazione sulla protezione civile nel territorio;

Il Presidente di ciascuna associazione di volontariato, o un suo delegato, individua un proprio referente, che si interfacerà direttamente con gli organi dell'Unione e con il responsabile della funzione associata di protezione civile.

L'Unione, tenuto conto della capacità finanziaria, potrà trasferire alle associazioni di protezione civile presenti nel territorio, risorse strumentali e finanziarie.

Art. 6 - Formazione e addestramento dei volontari e dotazione di mezzi

L'Unione, sentite le associazioni di volontariato presenti nel territorio, promuove la formazione e l'addestramento dei volontari, a cura degli organi competenti provinciali, regionali e nazionali, nonché di figure professionali particolarmente qualificate in materia di protezione civile.

Art. 7 - Rapporti finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dalle funzioni previste nel presente regolamento sono iscritti nel Bilancio dell'Unione.

Le risorse finanziarie necessarie a sostenere l'attività della gestione associata della protezione civile derivano da eventuali trasferimenti a titolo di trasferimenti dello Stato, della Regione, di altri enti e da eventuali risorse proprie di bilancio degli enti associati

Art. 8 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda a specifici accordi tra i comuni aderenti, nonché alla vigente legislazione nazionale e regionale.